



NewsLetter

2024

Roma, 29 ottobre 2024

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 15 - 2024 del 29 ottobre

Tra gli argomenti trattati:

- *Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione*
- *Dismissione messaggio "ET"*
- *Avvio del nuovo sistema di esportazione AES Fase 1*
- *Calendario delle assegnazioni dei contingenti tariffari da novembre a gennaio*
- *Aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica*
- *Sanzioni contro la Russia e la Bielorussia*
- *Intervento doganale a tutela della proprietà intellettuale*
- *Nuovi messaggi per la gestione della dichiarazione sommaria d'uscita e della notifica di riesportazione*
- *Disattivazione definitiva tracciato ICS1 -traffico aereo*
- *Pubblicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "L'evoluzione dell'IVA"*
- *"Il Doganalista" n° 4/2024 è online!*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione.....	2
Dismissione messaggio "ET"	4
Avvio del nuovo sistema di esportazione AES Fase 1.....	5
Calendario delle assegnazioni dei contingenti tariffari da novembre a gennaio	5
Aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica	6
Sanzioni contro la Russia e la Bielorussia.....	7
Intervento doganale a tutela della proprietà intellettuale	8
Nuovi messaggi per la gestione della dichiarazione sommaria d'uscita e della notifica di riesportazione	9
Disattivazione definitiva tracciato ICS1 - traffico aereo	9
Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "L'evoluzione dell'IVA"	10
"Il Doganalista" n°4 / 2024 è online!	11

OSSERVATORIO DOGANALE



Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione

La Circolare n. 20/2024, emessa dalla Direzione Dogane il 4 ottobre 2024, illustra e chiarisce le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione, recentemente introdotte con il Decreto Legislativo 141/2024 del 26 settembre. Questa normativa si inserisce nel quadro di riforma fiscale delineato dalla legge delega n. 111/2023, che ha conferito al governo il compito di modernizzare il sistema doganale italiano, aggiornando o abrogando disposizioni obsolete e non più in linea con il diritto doganale dell'Unione.

Le nuove norme sono organizzate in sette titoli e comprendono un totale di 122 articoli, riducendo considerevolmente l'estensione rispetto alle oltre 350 disposizioni contenute nel precedente Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD), ormai superato. La circolare evidenzia i principali cambiamenti, che mirano a razionalizzare e semplificare il sistema, migliorare la compliance degli operatori e allineare la legislazione italiana con le

direttive e regolamenti dell'Unione Europea.

1. Rapporto doganale e inclusione dell'IVA tra i diritti di confine

Uno dei punti chiave è l'esplicita inclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) tra i diritti di confine, equiparandola a dazi, accise e altre imposte di consumo dovute all'atto dell'importazione. Questo chiarimento normativo stabilisce che, per le merci importate, l'IVA venga considerata parte integrante dei diritti doganali, rispondendo anche alle interpretazioni giuridiche della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione italiane. Tuttavia, vengono individuate delle eccezioni per le merci immesse in libera pratica per essere destinate a un deposito IVA o per la successiva distribuzione in altri Stati membri dell'UE (regimi 42 e 45).

2. Rappresentanza doganale

La circolare specifica i requisiti e le modalità di autorizzazione per la rappresentanza doganale, in particolare per la rappresentanza diretta. Questa può essere esercitata solo da soggetti che abbiano ottenuto un'abilitazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, come nel caso di spedizionieri doganali, Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.) o operatori economici autorizzati (AEO). Vengono descritti i criteri di competenza, esperienza e affidabilità fiscale necessari per l'abilitazione, così come le cause che possono portare alla sospensione o alla revoca di tale autorizzazione. La normativa stabilisce anche che la rappresentanza diretta non è consentita ai soggetti non stabiliti nel territorio unionale, i quali devono operare attraverso rappresentanti indiretti stabiliti nell'UE.

3. Procedure di accertamento e revisione

Il nuovo quadro normativo potenzia lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co.), rafforzando il coordinamento tra le varie amministrazioni coinvolte nei controlli doganali. Viene introdotta la possibilità per gli uffici doganali di effettuare verifiche a bordo delle navi anche prima dello sbarco o dopo l'imbarco, garantendo così maggiore efficienza nelle operazioni marittime. Inoltre, le nuove disposizioni stabiliscono l'obbligo per l'Agenzia delle Dogane di notificare agli operatori i risultati delle verifiche e delle analisi di laboratorio, prevedendo il diritto degli interessati a richiedere una ripetizione delle analisi entro dieci giorni. La riforma pone particolare attenzione al diritto al contraddittorio, garantendo agli operatori l'opportunità di contestare le decisioni doganali.

4. Sistema sanzionatorio

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il sistema delle sanzioni. La nuova normativa introduce una distinzione più netta tra le sanzioni di natura penale e quelle amministrative, riservando alle prime i casi più gravi, come il contrabbando, mentre per le infrazioni di minore entità vengono previste sanzioni amministrative. In particolare, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri viene affrontato con misure più severe, inclusa la possibilità di confisca dei beni utilizzati per l'illecito. La riforma stabilisce inoltre un monitoraggio periodico sui rappresentanti doganali autorizzati, i quali devono autocertificare annualmente il rispetto dei requisiti di idoneità.

5. Revisione delle disposizioni nazionali e abrogazione di norme obsolete

L'entrata in vigore del Codice Doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013) ha reso necessaria la revisione o l'abrogazione di molte disposizioni del TULD, soprattutto in relazione alla

digitalizzazione delle procedure e all'introduzione del diritto al contraddittorio. La circolare sottolinea l'abrogazione di istituti non più conformi al diritto unionale, come la "linea doganale", sostituita dal concetto di "linea di vigilanza doganale", e l'istituto della controversia doganale, esplicitamente eliminato in ottemperanza alla legge delega.

6. Coordinamento tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza

Il Decreto prevede una più stretta collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza. Questo coordinamento operativo mira a facilitare le operazioni di vigilanza e controllo in particolare nelle aree di confine. La circolare specifica che, in caso di carenza di personale, la Guardia di Finanza può assumere la gestione di alcune strutture doganali con traffico limitato su richiesta del Direttore dell'Agenzia, senza necessità di ulteriori autorizzazioni ministeriali.

Allegato: Tabella di concordanza

A complemento delle nuove disposizioni, la circolare include un allegato con una tabella di concordanza che confronta le "Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione" con le norme nazionali sostituite, oltre a indicazioni di prassi e riferimenti normativi unionale. Questo strumento è pensato per agevolare l'interpretazione e l'applicazione pratica delle nuove norme, semplificando il passaggio dal TULD al nuovo quadro giuridico.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Dismissione messaggio "ET"

Con l'Informativa Prot. 622909 del 8 ottobre 2024, rivolta agli operatori economici del settore doganale, l'Agenzia comunica la fine del periodo transitorio e la dismissione del messaggio "ET" per le dichiarazioni doganali. Con l'entrata in vigore delle nuove modalità dichiarative per AES (Automated Export System - Fase 1) e NCTS (New Computerised Transit System - Fase 5), i sistemi unionali AES-P1 e NCTS-P5 diventeranno gli unici metodi accettati.

L'informativa specifica che le nuove funzionalità per la gestione telematica della liquidazione dei tributi sono ora disponibili in ambiente di validazione e saranno operative in ambiente reale a partire dal **23 ottobre 2024**. Fino al **1° dicembre 2024** sarà ancora possibile utilizzare il tracciato "ET", ma solo in determinate fasce orarie (dalle 01:00 alle 13:00), per agevolare la transizione.

In vista della conclusione del periodo transitorio e dell'entrata in vigore delle regole post-transitorie (21 gennaio 2025 per NCST-P5 e 11 febbraio 2025 per AES-P1), vengono forniti dettagli operativi per la

compilazione delle dichiarazioni doganali. In particolare, sono stati introdotti due codici documento nazionali in TARIC (62YY e 63YY) da utilizzare nel tracciato D1 per facilitare la liquidazione dei tributi.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Avvio del nuovo sistema di esportazione AES Fase 1

L'Informativa Prot. 637130 del 17 ottobre 2024, indirizzata alle associazioni di categoria e agli uffici delle dogane, annuncia l'avvio del nuovo **sistema di esportazione AES Fase 1**, che sostituisce il precedente sistema ECS Fase 2 in linea con il Codice Doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013) e i regolamenti di attuazione.

La reingegnerizzazione dei sistemi informatici di esportazione si basa sul modello dati europeo EUCDM (EU Customs Data Model) e richiede specifiche modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali. In particolare, per le operazioni di

esportazione su prodotti siderurgici, sarà obbligatorio includere:

- La richiesta di rimborso e autoliquidazione dell'importo nella descrizione delle merci;
- Il codice documento 16YY nel gruppo dei Supporting Document.

Ulteriori dettagli tecnici nell'**Informativa Prot. 622909**, trattata al **paragrafo precedente**, della Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale, che descrive le istruzioni specifiche e la dismissione del messaggio ET.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Calendario delle assegnazioni dei contingenti tariffari da novembre a gennaio

L'Avviso del 22 ottobre 2024, della Direzione Dogane dell'Ufficio Tariffa e Classificazione, aggiorna il calendario delle assegnazioni dei contingenti tariffari per il periodo compreso tra il 1° novembre 2024 e il 31 gennaio 2025. La Commissione

europea ha stabilito le seguenti date di assegnazione:

1. **Novembre 2024:** Non è prevista alcuna assegnazione di quote tariffarie il 1° novembre.
2. **Dicembre 2024:** Le assegnazioni si terranno il 20, 27 e 30 dicembre. Nessuna assegnazione sarà effettuata il 23, 24, 25, 26 e 31 dicembre.
3. **Gennaio 2025:** Le prime assegnazioni avverranno il 3 gennaio, per le dichiarazioni accettate fino al 31 dicembre 2024. Una seconda tornata di assegnazioni è prevista per il 9 gennaio, per le dichiarazioni accettate a partire dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, l'avviso richiama l'articolo 49, paragrafo 3, del Regolamento UE 2015/2447, che stabilisce che le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica accettate il 1°, 2 o 3 gennaio siano considerate accettate il 3 gennaio. Se il 3 gennaio cade di sabato o domenica, l'accettazione sarà posticipata al 4 gennaio. Questo implica che tutte le richieste di prelievo presentate il 1°, 2 e 3 gennaio 2025 saranno considerate come accettate il 3 gennaio.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica

Con Avviso del 14 ottobre 2024 e Nota del 11 settembre 2024, la Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale di ADM ha comunicato che a partire dalle ore 15:00 del 1° novembre 2024 fino alle ore 13:00 del 2 novembre 2024 verrà effettuato un aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi doganali e delle accise. Durante questo periodo, i sistemi informatici dell'Agenzia non saranno operativi.

La Direzione Dogane, con apposito Avviso, ha fornito le istruzioni operative per garantire la continuità delle attività amministrative e operative, seppur con modalità alternative. In particolare:

1. **Movimentazione delle merci in arrivo:** per le merci in arrivo via aerea o via marittima, i Manifesti Merci in Arrivo (MMA) dovranno essere trasmessi via PEC all'Ufficio Doganale competente e al gestore del magazzino di Temporanea Custodia (TC). In questa fase, la movimentazione delle merci sarà limitata alla sola introduzione nei magazzini di TC, fino al ripristino dei sistemi. Alla riattivazione, i vettori dovranno trasmettere il manifesto tramite il sistema informatico, con una nota che evidenzia il ricorso alla procedura straordinaria.

2. **Movimentazione delle merci in partenza:** i Manifesti Merci in Partenza (MMP) potranno essere trasmessi via PEC per le sole merci già dichiarate e svincolate per l'esportazione. Anche in questo caso, il vettore dovrà procedere con la trasmissione digitale del manifesto al ripristino della funzionalità dei sistemi.
3. **Movimentazione delle merci su strada:** per le merci non unionali già vincolate al transito e arrivate a destinazione via strada durante il fermo dei sistemi, sarà possibile procedere con lo scarico del mezzo tramite trasmissione del Documento di Accompagnamento dei Trasporti (DAT) via PEC all'Ufficio Doganale competente. Al ripristino, sarà richiesta la trasmissione telematica per la chiusura del transito.
4. **Operazioni indifferibili e/o urgenti:** per alcune operazioni doganali urgenti, quali l'importazione di animali vivi, merci deperibili, medicinali salvavita, e altre categorie specifiche, sarà consentito l'uso di dichiarazioni cartacee durante le fasce orarie di non operatività del sistema. Le dichiarazioni dovranno essere firmate e corredate della documentazione richiesta. Una volta riattivati i sistemi, sarà necessaria la trasmissione telematica delle dichiarazioni per completare l'iter amministrativo.
5. **Formalità doganali alla frontiera:** le operazioni doganali per il traffico passeggeri e la gestione valutaria continueranno tramite registri cartacei, con la successiva registrazione a sistema una volta ripristinata la funzionalità informatica. Per quanto riguarda i rimborsi IVA su acquisti di beni nazionali da parte di passeggeri, sarà attivata una procedura di fallback conforme alla normativa vigente.

Con questa pianificazione e queste istruzioni, ADM intende assicurare la gestione regolare delle operazioni doganali e di accise durante l'aggiornamento, garantendo al contempo che tutte le operazioni straordinarie siano successivamente regolarizzate sui sistemi informatici aggiornati.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Sanzioni contro la Russia e la Bielorussia

Con Avviso del 18 ottobre 2024, la Direzione Tariffa e Classificazione di ADM ha comunicato che in conformità con la normativa dell'UE, gli esportatori sono obbligati a includere nei contratti di esportazione il divieto di riesportazione di specifiche merci sanzionate verso la Russia e la Bielorussia. Tale misura, prevista dall'art. 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014 e dall'art. 8 octies del Regolamento (CE) n. 765/2006, mira a

un'applicazione uniforme delle sanzioni in tutti gli Stati membri.

A partire dal 21 ottobre 2024, nel sistema TARIC sono stati integrati nuovi codici per il controllo delle esportazioni. Tali codici identificano l'obbligo di inserire clausole contrattuali specifiche contro la riesportazione in Russia e Bielorussia per merci e tecnologie sensibili, con alcune eccezioni previste dalle esenzioni contrattuali.

Gli esportatori devono consultare i regolamenti citati per dettagli sulle restrizioni e sui relativi codici TARIC e sono invitati a fare riferimento ai testi ufficiali disponibili su EUR-Lex. Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Intervento doganale a tutela della proprietà intellettuale

La Direzione Dogane ha emesso la Circolare N. 21/2024 del 21 ottobre scorso, per informare riguardo alla transizione

delle domande di intervento doganale a tutela della proprietà intellettuale verso l'uso esclusivo del portale unionale IPEP, gestito dall'EU IPO.

Questa transizione è conforme al Regolamento (UE) n. 608/2013, che impone l'adozione di sistemi elettronici per tali domande, e sarà attuata in due fasi, con la progressiva dismissione del sistema nazionale FALSTAFF.

L'uso del portale IPEP offre numerosi vantaggi, tra cui:

- Accesso facilitato per tutte le lingue dell'UE;
- Associazione di documentazione fotografica e scambio di informazioni con le autorità doganali e di enforcement dei vari Stati membri;
- Riduzione dei tempi di verifica delle merci;
- Accesso dedicato ai "market place" per il controllo dei diritti di proprietà intellettuale sui prodotti.

Scadenze di Transizione

A partire dal 20 dicembre 2024, FALSTAFF non consentirà più la presentazione di nuove domande di tutela, e dal 10 dicembre 2025 sarà disattivata anche la funzione di modifica delle domande esistenti. Pertanto, le nuove domande di tutela e quelle esistenti dovranno essere trasferite gradualmente su IPEP.

Istruzioni

Operative:

I titolari di DPI sono invitati a completare la transizione entro le scadenze specificate e a utilizzare la firma digitale per le domande inviate su IPEP. In caso di problemi tecnici, l'assistenza sarà fornita dai servizi di supporto dell'EU IPO. Le Direzioni Territoriali monitoreranno l'applicazione

delle nuove disposizioni, segnalando eventuali criticità alla Direzione Dogane.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



**AGENZIA
ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Nuovi messaggi per la gestione della dichiarazione sommaria d'uscita e della notifica di riesportazione

Con informativa Prot. 630768/RU del 11 ottobre 2024, la Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale comunica agli operatori economici del settore dogane che, a partire dal 2 dicembre 2024, entreranno in vigore nuovi messaggi per la gestione della dichiarazione sommaria d'uscita e della notifica di riesportazione.

I tracciati previsti sono:

- **IE615** (Exit Summary Declaration): per la dichiarazione sommaria di uscita.
- **IE613** (Exit Summary Declaration Amendment): per la rettifica di una dichiarazione sommaria di uscita.

- **IE570** (Re-Export Notification): per la notifica di riesportazione.
- **IE614** (EXS/REN Invalidation request): per richiedere l'annullamento di una dichiarazione sommaria o una notifica di riesportazione.
- **IE557** (Rejection From Office Of Exit): per notificare il rifiuto del flusso inviato.
- **IE573** (Re-Export Notification Amendment Request): per rettificare una notifica di riesportazione.

È stato predisposto il necessario sviluppo del sistema informativo doganale, già disponibile in ambiente di validazione. La documentazione tecnica è accessibile sul portale Toolbox, mentre i tracciati saranno operativi in ambiente di produzione dal 2 dicembre 2024.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



**AGENZIA
ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Disattivazione definitiva tracciato ICS1 - traffico aereo

Con Avviso del 17 ottobre 2024, la Direzione Antifrode dell'Agenzia ha comunicato che, in occasione dell'aggiornamento della infrastruttura tecnologica dell'Agenzia prevista tra 1 e 2 novembre 2024, avverrà la **disattivazione definitiva del tracciato ICS1 – Traffico aereo**.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "L'evoluzione dell'IVA"

Publicato, sulla piattaforma del Consiglio Nazionale, il 5° corso FAD dal titolo "L'evoluzione dell'IVA".

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è essenziale per la fiscalità europea e il funzionamento delle aziende, introdotta in Italia nel 1973 e regolata dal DPR n. 633/1972 ed è questo il tema al centro del nostro quinto corso FAD per il 2024.

L'IVA è un'imposta sui consumi che consente la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti da quella dovuta sulle vendite, evitando la doppia tassazione e gravando sul consumatore finale.

L'adozione dell'IVA in Italia è stata parte di un processo di armonizzazione fiscale nell'UE, facilitando la libera circolazione di beni e servizi. Con la creazione del mercato unico europeo nel 1993, direttive come la 91/680/CEE e la 92/111/CEE hanno stabilito che l'IVA deve essere pagata nel paese di consumo. La direttiva 2006/112/CE ha consolidato queste normative, fornendo un quadro giuridico unico per l'applicazione dell'IVA negli Stati membri.

Nel 2016, la Commissione Europea ha emanato il Piano di Azione sull'IVA per combattere le frodi fiscali e migliorare la riscossione dell'imposta, introducendo iniziative come il pacchetto per il commercio elettronico e la direttiva "Quick Fixes". Il pacchetto VIDA ("VAT in the Digital Age") prevede la fatturazione elettronica comunitaria entro il 2030 e un sistema uniforme di trasmissione dei dati fiscali. Inoltre, entro la fine del 2024 è prevista l'introduzione di un nuovo Testo Unico IVA. Il regime di call-off stock, introdotto per facilitare gli scambi intracomunitari, è ora riconosciuto a livello unionale e disciplinato dalla normativa italiana. Questo regime, simile al contratto estimatorio, si applica quando il cedente conosce già l'acquirente dei beni trasportati verso un altro Stato membro.

Prima delle nuove norme, questo comportava una cessione presunta nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario presunto nello Stato membro di arrivo. Ora, le operazioni di call-off stock tra due soggetti passivi, a determinate condizioni, sono considerate una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.

La direttiva 2018/1910 ha introdotto l'articolo 17-bis nella direttiva IVA 2006/112/CE, definendo il call-off stock. In Italia, questa direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 192/2021, modificando le norme sugli scambi intracomunitari. Secondo l'articolo 41-bis del Decreto Legislativo 331/1993, la proprietà dei beni si trasferisce all'acquirente solo al prelievo dal magazzino, con obblighi specifici per fornitore e acquirente.

Le prove di consegna nelle spedizioni intra-europee, regolate dall'art. 45 bis del Reg. UE 282/2021, sono essenziali per dimostrare la movimentazione dei beni tra Stati membri, riducendo il rischio di frodi IVA. Questo articolo standardizza le regole documentali e introduce la presunzione refutabile, consentendo all'amministrazione fiscale di contestare la documentazione solo con prove sufficienti. Con l'evoluzione dell'IVA, la chiarezza e la standardizzazione delle prove di consegna sono migliorate, adattandosi alle esigenze del mercato e della digitalizzazione.

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- **Modulo 1:** "L'evoluzione dell'IVA: regime transitorio, direttiva Quick Fixes e la proposta ViDA (Vat in Digital Age)":
Importanza della Normativa IVA - Evoluzione della Normativa - Direttiva "Quick Fixes" - Introduzione del Pacchetto VIDA - Nuovo Testo Unico IVA
- **Modulo 2** "Call off stock e cessioni a catena":
La semplificazione del regime di call-off-stock - La direttiva 2018/1910 - Il DL 331/93 - La designazione del fornitore - Le cessioni intracomunitarie a catena - L' "operatore intermedio"
- **Modulo 3** "Prove di consegna":
L'articolo 45 bis del Reg. UE 282/2021 - Trasporto a cura ed

onere del venditore - Trasporto a cura ed onere del committente/acquirente - Opacità delle norme - Mezzi di prova alternativi - E-CMR

Docenti: Dott.ssa Chiara Righetti – Sig. Stefano Sabato – Dott. Alessandro Cestaro
Focus Internazionale – Il corso fornisce competenze su argomenti relativi a normativa e agli adempimenti del contesto italiano ed internazionale

Corso riconosciuto – Per gli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, il superamento del corso è valido per il programma di formazione continua del CNSD e consente di acquisire 5 crediti formativi professionali

Altre iscrizioni – I Tirocinanti degli spedizionieri doganali possono richiedere l'iscrizione seguendo le [istruzioni sul sito del CNSD](#). Altri soggetti possono contattare per informazioni il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali all'indirizzo: info@cnsd.it

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



"Il Doganalista" n°4 / 2024 è online!

Si ricorda che, da quest'anno, "Il Doganalista", rivista giuridico-economica di

commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

--- Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

